

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 luglio 1993, n. 12-91/Legisl.

**«Approvazione del regolamento di esecuzione del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato con la legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, concernente l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo»**

(B.U.R. 21 settembre 1993, n. 44)

### Art. 1

#### *Ambito di applicazione e definizioni*

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo per l'esecuzione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato con la legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 – in seguito denominato testo unico – in coordinamento anche con le leggi statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia (\*).
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
  - a) controllo preventivo: si intende il complesso delle azioni, amministrative e tecniche, dirette a verificare o a conoscere preventivamente la conformità delle attività pubbliche e private alle prescrizioni normative o a conoscere lo stato generale dell'ambiente in rapporto ai fattori di inquinamento;
  - b) controllo successivo: si intende il complesso delle azioni, amministrative o tecniche o a carattere ispettivo, dirette ad accertare la rispondenza delle attività in essere alle prescrizioni normative o amministrative e all'eventuale adozione di misure sanzionatorie o repressive.

### Art. 2

#### *Competenze del servizio protezione ambiente (\*)*

1. Il servizio protezione ambiente (\*) e la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (\*\*) esercitano, secondo la rispettiva competenza, le funzioni di controllo preventivo:
  - a) mediante la ricerca e lo studio dei fenomeni inquinanti e curando gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla prevenzione di situazioni di alterazione dell'equilibrio ambientale, con particolare riguardo alla tutela dall'inquinamento atmosferico, delle acque, del suolo e del sottosuolo;
  - b) rilasciando le autorizzazioni e i pareri ad essi demandati dal testo unico e dalle leggi statali richiamate all'articolo 1;
  - c) acquisendo le denunce, le comunicazioni, le notifiche e le relazioni di cui siano destinatari ai sensi del testo unico e delle leggi statali di cui all'articolo 1;
  - d) mediante la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e idrico e la formazione del catasto e degli inventari di cui all'articolo 40 del testo unico, come integrato dall'articolo 32 delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque, nonché ai sensi delle normative statali richiamate all'articolo 1;
  - e) mediante la formazione e l'aggiornamento del catasto dei rifiuti di cui all'articolo 93 del testo unico.
2. Il servizio protezione ambiente (\*) esercita le funzioni di controllo successivo, a carattere tecnico e amministrativo:
  - a) sul regolare funzionamento e gestione degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature, in rapporto alla qualità delle acque dei corpi idrici ricettori;
  - b) a carattere amministrativo, relativamente all'osservanza del regime autorizzatorio e delle prescrizioni derivanti dai provvedimenti autorizzatori e/o ripristinatori di competenza del servizio e della commissione citata al comma 1, nonché relativamente all'osservanza delle disposizioni concernenti le denunce, le notifiche, le comunicazioni e le relazioni di cui sia destinatario, i registri di carico e scarico, i documenti per il trasporto e i registri di utilizzazione dei rifiuti, dei fanghi e degli oli usati;
  - c) sul regolare funzionamento degli strumenti di rilevazione continua e di registrazione di cui all'articolo 42 del testo unico, in quanto prescritti dal servizio medesimo o dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (\*\*);
  - d) mediante emanazione dei provvedimenti sanzionatori e/o ripristinatori ad esso demandati dal testo unico e dalle leggi statali di cui all'articolo 1, fatte salve le competenze della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (\*\*).
3. Il servizio protezione ambiente (\*) può avvalersi, per l'esecuzione dei monitoraggi preordinati alle attività di rilevamento e catasto di cui al comma 1, lettere d) ed e), del laboratorio del servizio opere igienico-sanitarie.
4. Il servizio protezione ambiente (\*) esercita ogni altra azione di controllo successivo che non sia attribuita ad altri organi o enti dal presente regolamento.

### Art. 3

#### *Competenze del servizio per l'igiene e la sanità pubblica*

1. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica assicura, tramite i competenti settori operativi, il controllo successivo, ivi compreso quello a carattere ispettivo:
  - a) sugli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati – ivi compresi quelli derivanti da pubblica fognatura – diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo, per quanto attiene al campionamento e alla verifica dell'osservanza dei limiti di accettabilità e delle norme in vigore;
  - b) sulle operazioni di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento finale;
  - c) sulle operazioni di utilizzazione e recupero dei fanghi di depurazione in agricoltura e delle sostanze e materiali di cui all'articolo 80, comma 1, del testo unico;
  - d) sulle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti produttivi o misti, per quanto attiene al campionamento e alla verifica dell'osservanza dei limiti di accettabilità e delle norme in vigore;
  - e) mediante esecuzione delle attività di laboratorio sotto il profilo chimico-fisico e microbiologico, relativamente agli scarichi, alle emissioni, ai rifiuti, ai fanghi ed ai terreni, nonché ai combustibili ammessi di cui all'articolo 10 del testo unico.
2. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica esercita inoltre le funzioni di controllo, preventivo e successivo, già demandate all'ufficio del medico provinciale e agli ufficiali sanitari comunali dalle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque.

3. In connessione con l'espletamento delle operazioni di controllo di cui al comma 1, il servizio per l'igiene e la sanità pubblica esercita altresì gli accertamenti a carattere amministrativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).
4. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il servizio per l'igiene e la sanità pubblica indice, almeno una volta all'anno, apposite conferenze con il servizio protezione ambiente (\*), allo scopo di definire eventuali programmi concernenti l'attività di vigilanza e controllo a carattere ispettivo.
5. Le conclusioni tecniche ed i referti analitici sono comunicati al servizio protezione ambiente (\*) e alle autorità competenti per l'eventuale attivazione dei procedimenti sanzionatori e l'adozione delle eventuali misure ripristinatorie o repressive conseguenti a controllo, nonché all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, del testo unico e di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, in ordine alla facoltà di avvalimento di altre strutture laboratoristiche.

#### Art. 4

##### *Competenze delle altre strutture provinciali*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), il servizio antincendi esercita le operazioni di controllo successivo sulle caratteristiche merceologiche e sulle condizioni di impiego dei combustibili ammessi ai sensi delle normative vigenti, nonché sugli impianti termici, sulla loro conduzione e sulle relative emissioni. Il predetto servizio può avvalersi della collaborazione dei vigili del fuoco volontari ai sensi delle norme vigenti.
2. Restano ferme le attribuzioni del servizio antincendi di cui all'articolo 9, comma 3, del testo unico e quelle del sindaco di cui all'articolo 13, ultimo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 615.
3. Il personale provinciale incaricato dei servizi di polizia idraulica, forestale e stradale, nonché quello, anche non dipendente della Provincia, incaricato della vigilanza sulla caccia e sulla pesca esercitano – in corrispondenza dei rispettivi ambiti di competenza – le funzioni di controllo successivo a carattere amministrativo relativamente all'osservanza del regime autorizzatorio delle discariche per i rifiuti, al divieto di abbandono dei rifiuti e all'osservanza della disciplina concernente i liquami e gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici di cui al titolo IV delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque. Le predette categorie di personale segnalano inoltre al servizio per l'igiene e la sanità pubblica ed al servizio protezione ambiente (\*) eventuali fenomeni di inquinamento ambientale in atto, in dipendenza di scarichi abusivi o palesemente difformi alle prescrizioni normative o autorizzative.

#### Art. 5

##### *Interventi dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige*

1. La Provincia può avvalersi dell'Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige per la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque destinate e classificate ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, concernente la qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Il predetto programma viene predisposto dall'istituto d'intesa con il servizio protezione ambiente (\*).
2. I rapporti tra l'istituto e la Provincia sono regolati secondo le procedure di cui alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28.

#### Art. 6

##### *Competenze dei comuni*

1. I comuni esercitano le funzioni di controllo preventivo, rilasciando le autorizzazioni e i pareri, nonché acquisendo le denunce, comunicazioni e notifiche in conformità alle attribuzioni ad essi demandate dal testo unico e dalle normative statali di cui all'articolo 1.
2. I comuni, in coordinamento con i compiti demandati ad altri organi o strutture dal presente regolamento, espletano le operazioni di controllo successivo:
  - a) sull'osservanza della disciplina relativa agli scarichi in pubblica fognatura e nelle canalizzazioni di cui all'articolo 14 delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque;
  - b) sulla funzionalità e integrità delle pubbliche fognature;
  - c) sul regolare funzionamento degli impianti di depurazione comunali a sedimentazione meccanica;
  - d) sull'osservanza della disciplina relativa agli scarichi in acque superficiali o in suolo e nel sottosuolo, la cui autorizzazione è demandata ai comuni;
  - e) sull'osservanza della disciplina relativa ai trattamenti di disinfezione per gli scarichi provenienti da insediamenti civili, agli scarichi in fosse biologiche e a completa tenuta nonché al relativo spurgo;
  - f) sull'osservanza della disciplina relativa allo scarico e smaltimento dei liquami degli allevamenti zootecnici;
  - g) sull'installazione e buon funzionamento degli strumenti di misura degli approvvigionamenti idrici autonomi di cui all'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche;
  - h) sull'osservanza di ogni altra disposizione delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque in quanto correlata con funzioni demandate ai comuni;
  - i) sulla sussistenza delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi e misti, nonché sul contenimento delle emissioni diffuse, proponendo al servizio protezione ambiente (\*) l'eventuale adozione delle misure di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 febbraio 1982, n. 6-68/Leg.;
  - l) sulla regolare installazione degli impianti termici, con riferimento alla sussistenza della denuncia preventiva, dell'approvazione di cui all'articolo 9 della legge n. 615 del 1966 e del responsabile tecnico addetto alla conduzione ai sensi dell'articolo 11 del testo unico;
  - m) sul regolare funzionamento e gestione delle discariche per inerti, dei centri di raccolta e rottamazione dei veicoli dismessi, degli stoccaggi e accumuli temporanei di rifiuti speciali e degli stoccaggi provvisori dei rifiuti tossico-nocivi con capacità complessiva non superiore ad un metro cubo;
  - n) sul regolare conferimento dei rifiuti urbani, speciali e tossico-nocivi, nonché sul regolare funzionamento dei servizi di raccolta – anche differenziata – trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani;
  - o) sulla sussistenza delle autorizzazioni relative agli impianti di trattamento, stoccaggio ed eliminazione dei rifiuti, nonché sull'osservanza del divieto di abbandono dei rifiuti;
  - p) a carattere amministrativo, relativamente alla verifica dell'osservanza del regime autorizzativo e delle prescrizioni derivanti dai provvedimenti autorizzativi e/o ripristinatori demandati ai comuni dal testo unico e dalle disposizioni statali richiamate all'articolo 1,

nonché relativamente all'osservanza delle disposizioni concernenti le denunce, le notifiche e le comunicazioni di cui siano destinatari.

In connessione con l'espletamento delle operazioni di controllo di cui al presente articolo, i comuni esercitano altresì gli accertamenti a carattere amministrativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).

3. I custodi forestali dei comuni o loro consorzi espletano – in corrispondenza dei rispettivi ambiti territoriali di competenza – le operazioni di controllo successivo a carattere amministrativo previste dall'articolo 4, comma 3.
4. I comuni provvedono inoltre all'emanazione degli atti ripristinatori o contingibili e urgenti ad essi demandati dal testo unico e dalle norme statali di cui all'articolo 1.
5. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, i comuni, dotati di idonea struttura organizzativa, hanno facoltà di esperire le operazioni di campionamento, a integrazione e in coordinamento con le funzioni demandate al servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

#### Art. 7

##### *Disposizioni comuni*

1. Nei casi di particolare urgenza nei quali ogni indugio possa costituire pregiudizio all'acquisizione degli elementi probatori, le operazioni di controllo successivo sono effettuate autonomamente – nei rispettivi ambiti territoriali di competenza – da tutte le categorie di personale e dagli organi previsti dal presente regolamento.
2. Ove sia ravvisata la necessità o l'opportunità – anche in ragione delle complessità tecniche delle attività di accertamento – di esperire in modo organico e coordinato le operazioni di controllo relativamente ad un insediamento o impianto o ad una determinata area, i responsabili delle strutture provinciali e degli enti contemplati dal presente regolamento promuovono apposite intese – anche in via breve – dirette ad assicurare che l'attività di accertamento siano espletate congiuntamente da più operatori appartenenti alle medesime strutture o ai predetti enti.
3. I provvedimenti autorizzatori, ripristinatori e repressivi vengono inoltre trasmessi in copia, a cura delle autorità che li hanno emanati, alle strutture provinciali e agli enti cui appartengono gli organi di vigilanza, secondo i criteri e gli ambiti di competenza previsti dal presente regolamento.

#### Art. 8

##### *Metodologie di accertamento*

1. Ai fini del prelievo di campioni e degli accertamenti analitici si applicano – oltre alle procedure e metodiche disciplinate dagli articoli 38 e 92, comma 4, del testo unico e dagli altri atti amministrativi emanati in attuazione dello stesso – le metodologie stabilite dalle normative statali e comunitarie o, in mancanza, le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello internazionale.
2. Il servizio protezione ambiente (\*) può predisporre verbali – tipo al fine di assicurare una corretta ed uniforme esecuzione e verbalizzazione degli atti di accertamento.
3. In ogni caso l'operatore, in sede di prelievo e facendone menzione nel verbale di prelevamento, dà tempestivo avviso al titolare o al rappresentante legale dell'impresa o dell'ente che gestisce lo stabilimento, locale o mezzo tecnico, o a chi ne fa le veci. del giorno, ora e luogo in cui si procederà all'apertura del campione e alle analisi, comunicando ai medesimi che possono presenziarvi, eventualmente assistiti da un consulente tecnico.
4. Gli organi di controllo che effettuano gli accertamenti, nei casi di cui all'articolo 6, comma 5, nonché nelle ipotesi di urgenza di cui all'articolo 7, comma 1, concordano preventivamente con il responsabile delle strutture laboratoristiche, competenti ai sensi del presente regolamento, il giorno e l'ora in cui si procederà all'apertura del campione e alle analisi in relazione alla deteriorabilità del campione.

#### Art. 9

##### *Norma transitoria*

1. Tutti i riferimenti al servizio per l'igiene e la sanità pubblica contenuti nel presente regolamento devono ritenersi sostituiti con il riferimento alla direzione prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con decorrenza dalla data stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera c), della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.

(\*) Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(†) Il D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e la L.P. 18 marzo 1991, n. 6 sono pubblicate in questa raccolta.